



COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA
Provincia di Reggio Emilia
P.zza Repubblica, 1 - CAP 42027

Delibera di CONSIGLIO COMUNALE ORIGINALE

DELIBERAZIONE di CONSIGLIO COMUNALE
n. 21 del 26/03/2021

Oggetto: **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. APPROVAZIONE**

L'anno **duemilaventuno** il giorno **ventisei** del mese di **marzo** alle ore **18,30** nella Sala della Rocca, in sessione straordinaria e seduta pubblica di prima convocazione, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede la seduta il Sig. **TORELLI FAUSTO** nella sua qualità di **SINDACO**.

Sono rispettivamente presenti ed assenti i signori Consiglieri:

TORELLI FAUSTO	Presente
TERENZIANI ELENA	Presente
FERRETTI PAOLO	Presente
ALEOTTI BRUNO	Presente
CATELLANI SABINE	Presente
CRISPINO CARMINE	Presente
ZAVARONI CATERINA	Presente
EUFEMI MARCO	Presente
GULISANO LUCA	Presente
GRISENDI SONIA VIVIANA	Presente
RABAGLIA ELISABETTA	Presente
TURRINI CINZIA	Presente
DELMONTE GABRIELE	Presente
MONTANARI ELENA	Presente
FIorentino MASSIMILIANO	Ass. giust.
CANTARELLI CLIZIA	Presente
ROCCA LUIGI	Ass. giust.

Ne risultano presenti n.15 e assenti n. 2

Assessori non Consiglieri:

DIECI ROBERTA	Assente
FERRI STEFANO	Presente
GHIRELLI GIANCARLO	Assente

Assiste il Dott. **D'URSO PIGNATARO GIUSEPPE** SEGRETARIO COMUNALE del Comune, incaricato della redazione del verbale.

Il SINDACO, constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

Sono nominati scrutatori i Consiglieri:

OGGETTO: REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E DEL CANONE MERCATALE. APPROVAZIONE

ENTRA IL CONSIGLIERE MASSIMILIANO FIORENTINO - IL NUMERO DEI PRESENTI SALE A 16

IL SINDACO DOTT. FAUSTO TORELLI, sull'argomento posto in ordine del giorno, cede la parola all'Assessore.

L'ASSESSORE DOTT. STEFANO FERRI dopo avere esposto i richiami normativi sottolinea che la dicitura che verrà attribuita sarà quella di canone unico in quanto ne accorpa e sostituisce tre che sono la COSAP, l'ICP e le DPA dal 1° gennaio 2021. Per chi ha già versato somme per gli anni precedenti tali importi vengono considerati come acconti sul canone unico. Pone altresì in evidenza che nella medesima normativa è prevista l'istituzione del canone patrimoniale di concessione per l'occupazione dei mercati.

ENTRA IL CONSIGLIERE LUIGI ROCCA - IL NUMERO DEI PRESENTI SALE A 17

Prosegue dicendo che il canone non ha natura tributaria ed è un'entrata di natura patrimoniale e potrà essere riscosso solo in sede ordinaria senza la possibilità di emettere avvisi di accertamento ma applicando le sanzioni qualora vi siano delle violazioni di norme regolamentari. Il canone unico è stato disciplinato in modo tale da assicurare un gettito pari a quello che era il gettito che garantivano i tributi ed i canoni sostituiti. Il regolamento è stato creato in sinergia con tutti gli altri comuni dell'Unione Val d'Enza e si articola in cinque punti. Il primo punto contiene le disposizioni di carattere generale, il secondo è relativo all'esposizione pubblicitaria, il terzo è il canone sulle pubbliche affissioni, il quarto è inerente all'occupazione di spazi ed aree pubbliche ed il quinto è il canone mercatale. Successivamente la Giunta Comunale procederà a definire le relative tariffe nel rispetto del regolamento. Da indi lettura di parte del dettato normativo.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO CHE:

- l'articolo 52 del D.Lgs. 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del D.Lgs. 23/2011, conferisce ai Comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'Ente Locale disponendo che *"...i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella Legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 847, *"a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone»,*

è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi”;

- ai sensi del comma 847 del medesimo articolo 1, 847. "Sono abrogati i capi I e II del Decreto Legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del Decreto Legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del Decreto Legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della Legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del Decreto Legislativo 6 maggio 2011, n. 68”;

- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n. 162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che "Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del Decreto Legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446”;

VISTE la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;

b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;

c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;

d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;

e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;

f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;

g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;

h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, ne' superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992, n. 285;

CONSIDERATO che, in attuazione degli obblighi imposti dalla Legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento COSAP ai sensi dell'articolo 63 del D.Lgs. 446/97 approvato, da ultimo, con delibera di C.C. n. 24 del 20.04.2005;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D.Lgs. 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di C.C. n. 09 del 27.02.2019;
- Delibera di approvazione delle tariffe per l'applicazione del COSAP;
- Delibera di G.C. n. 36 del 29.03.2019 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA);

VISTA la disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 *"Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe"*;

VISTA la proposta di regolamento per l'applicazione del canone unico patrimoniale che si articola nei seguenti punti principali:

- CAPO I: disposizioni di carattere generale;
- CAPO II: esposizione pubblicitaria;
- CAPO III: canone sulle pubbliche affissioni;
- CAPO IV: occupazioni di spazi e aree pubbliche;
- CAPO V: canone mercatale;
- ALLEGATO A: classificazione delle strade;

RAVVISATA la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente;

VISTO l'art. 53, comma 16, Legge 23/12/2000, n. 388, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge 28/12/2001, n. 448, il quale prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del Decreto Legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive*

modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, e' stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1 gennaio dell'anno di riferimento";

RITENUTO di proporre l'approvazione del Regolamento del canone unico patrimoniale con decorrenza di applicazione delle disposizioni dal 1 gennaio 2021;

VISTA la circolare 2/DF del 22 novembre 2019 relativa all'obbligo di pubblicazione dei regolamenti in materia di entrata che, ha chiarito come il comma 15-ter dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, riferendosi espressamente ai tributi comunali, non trova applicazione per gli atti concernenti il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) di cui all'art. 63 del D.Lgs. n. 446 del 1997 e che pertanto i Comuni che assoggettano l'occupazione di strade e aree del proprio demanio o patrimonio indisponibile al pagamento di detto canone, avente natura di corrispettivo privatistico, non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov;

RITENUTO, in forza delle motivazioni espresse al punto precedente, che anche il nuovo canone patrimoniale non sia assoggettato ai citati obblighi specifici di pubblicazione propri delle entrate tributarie;

RITENUTA la propria competenza ai sensi dell'articolo 42 del TUEL;

VISTI:

- l'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- il comma 4 bis dell'articolo 106 del D.L. 34/2020 che stabilisce "Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021";
- il Decreto del Ministro dell'Interno del 13/01/2021 che stabilisce "Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021";
- l'articolo 124 del T.U.E.L. che disciplina la pubblicazione delle deliberazioni;

ACQUISITI i pareri favorevoli di cui all'art. 49 comma 1 del D.Lgs. n. 267 del 18 agosto 2000, in ordine alla regolarità tecnica e contabile che si allegano alla presente deliberazione a formarne parte integrante e sostanziale;

ACQUISITO il parere del Revisore Unico, ai sensi dell'art. 239 del D.Lgs. 267/2000 così come modificato dal D.L. 174/2012;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:

CONSIGLIERI PRESENTI - N. 17

VOTI FAVOREVOLI - N. 12

ASTENUTI - N. 5 - Consiglieri Clizia Cantarelli, Elena Montanari, Gabriele Delmonte, Massimiliano Fiorentino e Luigi Rocca del GRUPPO VIVIAMO MONTECCHIO

DELIBERA

1. LA PREMESSA è parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;.
2. DI APPROVARE il *Regolamento per la disciplina del canone patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale*, ai sensi della Legge 160/2019 articolo 1 commi 816 - 847, composto di n. 75 articoli e allegato A), riportato nella presente proposta per costituirne parte integrante e sostanziale;
3. DI PROCEDERE alla pubblicazione della delibera di approvazione del presente regolamento nel rispetto delle disposizioni del T.U.E.L.;
4. DI DISPORRE che i regolamenti delle entrate sostituite indicati in premessa restano operativi ai fini dell'accertamento delle fattispecie verificatesi sino all'entrata in vigore del presente atto;
5. DI DARE ATTO che, con successiva deliberazione, la Giunta Comunale procederà alla definizione e approvazione delle tariffe del canone nel rispetto del Regolamento approvato con il presente atto e delle esigenze di bilancio, al fine di mantenere invariato il gettito del nuovo canone, rispetto al canone (COSAP) e imposta di pubblicità ICP e diritti sulle pubbliche affissioni DPA, che vengono ad essere sostituiti;
6. DI STABILIRE che le disposizioni del Regolamento di istituzione e disciplina del canone unico decorrono dall'01/01/2021 ai sensi dell'articolo 53 comma 16 della Legge 388/2000;

Contemporaneamente alla votazione della delibera fatta con appello nominale,

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000;

CON LA SEGUENTE VOTAZIONE:

CONSIGLIERI PRESENTI - N. 17

VOTI FAVOREVOLI - N. 12

ASTENUTI - N. 5 - Consiglieri Clizia Cantarelli, Elena Montanari, Gabriele Delmonte, Massimiliano Fiorentino e Luigi Rocca del GRUPPO VIVIAMO MONTECCHIO

DELIBERA

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile.

Delibera di CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE
DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E
DEL CANONE MERCATALE. APPROVAZIONE**

**Parere del Responsabile del Settore VII -Edilizia Urbanist. Commercio
Ambiente proponente,**
ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Visto, si dà _____ PARERE FAVOREVOLE _____ in ordine alla
regolarità tecnica.

Montecchio Emilia, il 23-03-2021

Il Responsabile del Settore
Reggiani Edis
F.to digitalmente

Note:

Delibera di CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto: **REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL CANONE PATRIMONIALE
DI OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO, DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA E
DEL CANONE MERCATALE. APPROVAZIONE**

Parere del Responsabile del Servizio Finanziario,
ai sensi dell'art. 49 D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000.

Visto, si dà _____ PARERE FAVOREVOLE _____ in ordine alla
regolarità contabile.

Montecchio Emilia, il 23-03-2021

Il Responsabile del Servizio
Finanziario
Giuseppe D'urso Pignataro
F.to digitalmente

Note:

COMUNE DI MONTECCHIO EMILIA

REVISORE UNICO DOTT.SSA CARLA CHIESA

PARERE DEL REVISORE DEI CONTI N. 3/2021

Oggetto: Approvazione del Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale.

PREMESSA

PREMESSO che:

- l'articolo 52 del d. lgs 446/97, confermato dal comma 6 dell'articolo 14 del d. lgs 23/2011, conferisce ai Comuni la potestà regolamentare in materia di tributi ed altre entrate dell'Ente Locale disponendo che *"...i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti"*;
- per effetto delle disposizioni contenute nella legge 160 del 27 dicembre 2019, articolo 1 commi da 816 a 847, *"a decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai comuni, dalle province e dalle città metropolitane, di seguito denominati «enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei comuni e delle province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi"*;
- ai sensi del comma 847, del medesimo articolo 1, *"Sono abrogati i capi I e II del decreto legislativo n. 507 del 1993, gli articoli 62 e 63 del decreto legislativo n. 446 del 1997 e ogni altra disposizione in contrasto con le presenti norme. Restano ferme le disposizioni inerenti alla pubblicità in ambito ferroviario e quelle che disciplinano la propaganda elettorale. Il capo II del decreto legislativo n. 507 del 1993 rimane come riferimento per la determinazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche appartenenti alle regioni di cui agli articoli 5 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e 8 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68"*;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 3-quater, del D.L. 30 dicembre 2019 n.162, convertito, con modificazioni dalla Legge 28 febbraio 2020, n. 8 ha disposto che *"Limitatamente all'anno 2020 non ha effetto l'abrogazione disposta dal comma 847 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160; si applicano, per il medesimo anno, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, nonché la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente ai capi I e II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, nonché il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, di cui rispettivamente agli articoli 62 e 63 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446"*;



Tutto ciò premesso:

Analisi della documentazione

Il Revisore Unico Carla Chiesa, presso il suo studio in Codigoro (Fe), avendo ricevuto in data 23/03/2021, la proposta di deliberazione del Consiglio Comunale per l'approvazione del Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale, unitamente al Regolamento stesso, esamina la documentazione ricevuta.

Vista la disposizione del comma 821 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 che, nella parte relativa alla potestà regolamentare in materia di Canone unico patrimoniale prevede:

"Il canone è disciplinato dagli enti, con regolamento da adottare dal consiglio comunale o provinciale, ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, in cui devono essere indicati:

- a) le procedure per il rilascio delle concessioni per l'occupazione di suolo pubblico e delle autorizzazioni all'installazione degli impianti pubblicitari;*
- b) l'individuazione delle tipologie di impianti pubblicitari autorizzabili e di quelli vietati nell'ambito comunale, nonché il numero massimo degli impianti autorizzabili per ciascuna tipologia o la relativa superficie;*
- c) i criteri per la predisposizione del piano generale degli impianti pubblicitari, obbligatorio solo per i comuni superiori ai 20.000 abitanti, ovvero il richiamo al piano medesimo, se già adottato dal comune;*
- d) la superficie degli impianti destinati dal comune al servizio delle pubbliche affissioni;*
- e) la disciplina delle modalità di dichiarazione per particolari fattispecie;*
- f) le ulteriori esenzioni o riduzioni rispetto a quelle disciplinate dai commi da 816 a 847;*
- g) per le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate abusivamente, la previsione di un'indennità pari al canone maggiorato fino al 50 per cento, considerando permanenti le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari realizzate con impianti o manufatti di carattere stabile e presumendo come temporanee le occupazioni e la diffusione di messaggi pubblicitari effettuate dal trentesimo giorno antecedente la data del verbale di accertamento, redatto da competente pubblico ufficiale;*
- h) le sanzioni amministrative pecuniarie di importo non inferiore all'ammontare del canone o dell'indennità di cui alla lettera g) del presente comma, nè superiore al doppio dello stesso, ferme restando quelle stabilite degli articoli 20, commi 4 e 5, e 23 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.*

In attuazione degli obblighi imposti dalla legge 160/2019, si rende necessario istituire e disciplinare il nuovo canone unico patrimoniale in luogo dei prelievi che sono stati disciplinati dai seguenti regolamenti e delibere tariffarie:

- Regolamento COSAP ai sensi dell'articolo 63 del D.lgs 446/97 approvato, da ultimo, con delibera di CC n. 24 del 20.04.2005;
- Regolamento per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, ai sensi del D.lgs. 507/93 approvato, da ultimo, con delibera di CC n. 09 del 27.02.2019;



- Delibera di approvazione delle tariffe per l'applicazione del COSAP;
- Delibera di G.C. n. 36 del 29.03.2019 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA).

Il canone unico è comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi. Con il nuovo canone si cambia regime da tributario a patrimoniale con applicazione di regole fondate su obbligazioni definite nell'atto rilasciato dal comune, in forma di concessione nel caso delle occupazioni di suolo e di autorizzazioni nel caso di messaggi pubblicitari. Le modifiche alla fiscalità locale previste dalla legge 160/2019, istituiscono dal 01/01/2021 il Canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione di suolo pubblico, autorizzazione all'esposizione pubblicitaria e pubbliche affissioni, per riunire in una sola forma di prelievo e sostituire le entrate relative all'occupazione di aree pubbliche e alla diffusione di messaggi pubblicitari -Tosap, Cosap, Icp, Dpa.

La disposizione contenuta nel comma 817 dell'articolo 1 della Legge 160/2019 indica che: *"Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe"*;

L'Ente ha la necessità di istituire e disciplinare il canone in modo da garantire gli equilibri del gettito di entrata, nei limiti della disciplina di legge che, nel definire un nuovo prelievo di natura patrimoniale, comporta i dovuti adeguamenti sulle singole fattispecie con l'obiettivo di mantenere il valore del canone dovuto analogo al livello di pressione impositiva raggiunta con il prelievo precedente.

CONCLUSIONI

Tutto ciò premesso, il Revisore Unico, esaminata la proposta e in particolare il regolamento del nuovo Canone Patrimoniale, che tiene in debita considerazione, nella sostanza, le disposizioni normative vigenti in materia ed aderente alle fonti normative istitutive ed alle successive modificazioni ed integrazioni.

Rilevato e considerato che la proposta di delibera di Consiglio Comunale e l'allegato Regolamento, rispettano:

- Il principio della coerenza
- I principi di semplificazione
- I principi di adeguatezza, trasparenza e del sistema di riscossione

Visti:

- L'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001, prevede che: *"il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, (...), nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;



- Il comma 4 bis dell'articolo 106 del dl 34/2020 che stabilisce *"Per l'esercizio 2021 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del citato decreto legislativo n. 267 del 2000 è differito al 31 gennaio 2021"*;
- Il Decreto del Ministro dell'Interno del 13/01/2021 che stabilisce *"Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali è differito al 31 marzo 2021"*;

Rilevato che nella proposta di delibera si propone, correttamente, di far decorrere il Regolamento del canone unico patrimoniale dal 1 gennaio 2021.

Visto il D.lgs 267/00;

Vista la vigente normativa in materia di tributi ed entrate comunali;

Visto lo Statuto Comunale;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00;

Vista la regolarità della pubblicazione del presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni del TUEL;

esprime parere favorevole

sulla proposta di delibera del Consiglio Comunale avente ad oggetto "Approvazione del Regolamento per la disciplina del Canone Patrimoniale di occupazione del suolo pubblico, di esposizione pubblicitaria e del canone mercatale".

Codigoro, 24/03/2021

Il Revisore dei Conti

Carla Chiesa

